

# Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972

Repertorio n. 53.723

Raccolta n. 23.452

# VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' COOPERATIVA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 16,20

24 aprile 2025.

In Vicenza, Viale Trieste n. 166.

Avanti a me dottor Giuseppe Curreri, Notaio in Montecchio Maggiore, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente signor

IPOSI VALTER nato a Creazzo (VI) il 30 maggio 1946, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Cooperativa denominata "VILLAGGIO SOS DI VICENZA -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS" con sede in Vicenza, Viale Trieste n. 166, ove domicilia per la carica, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita I.V.A. 00584370241, numero REA VI-139190, indirizzo villaggiososdivicenzaonlus@legalmail.it, società costituita in Italia e di diritto italiano, iscritta al Registro Unico del Terzo Settore in data 21 marzo 2022 repertorio 4.009 e all'albo delle società cooperative con il numero A162064. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea straordinaria di suddetta società, qui riunita in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

- 1. Revisione Statuto;
- 2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dello Statuto sociale il comparente signor Iposi Valter il quale constata:

- \* che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente Statuto sociale;
- \* che sono presenti n. 18 (diciotto) soci in proprio, n. 9 (nove) soci per delega, per un totale di 27 (ventisette) soci su 38 (trentotto) che compongono l'intera compagine sociale, e precisamente:

## <u>in proprio</u>

- Bartolomei Simone
- Bonato Marco
- Burlina Ilia
- Caleari Gianfranco
- Capanna Maria Teresa

Registrato a Vicenza

il 8 maggio 2025

al n. 14544 serie 1T

Esatti Euro 200,00

Protocollato presso la CCIAA

di VICENZA

il 8 maggio 2025

Prot. n. 53453/2025

- Capanna Fortunato
- Iposi Valter
- Milovanovic Slavica
- Modolo Giovanni
- Modolo Piero
- Pagnin Francesca
- Perocco Jennifer
- Riboni Vincenzo
- Sartori Daniele
- Scortegagna Bruno Antonio
- Tommasin Giancarlo
- Vignato Pietro
- Fogliato Fabio

### per delega

- Basso Michela, rappresentata da Capanna Fortunato;
- Cazzola Lidia, rappresentata da Modolo Giovanni;
- Cortiana Alessio, rappresentata da Modolo Giovanni;
- Mogicato Marta, rappresentata da Capanna Fortunato;
- Olita Claudia, rappresentata da Vignato Pietro;
- "SOS Villaggi dei bambini", rappresentata da Tommasin Giancarlo;
- Tosin Stefania, rappresentata da Scortegagna Bruno Antonio;
- Turra Lucio, rappresentato da Vignato Pietro;
- Zanon Fabiola, rappresentata da Scortegagna Bruno Antonio;
- \* <u>che sono assenti</u> i soci signori Alvarez Pena Yinis, Biancucci Calogero, Fenati Carlo, Festaro Francesca, Magalotti Francesca, Malfermoni Giuseppe, Martini Loreta, Morini Maurizio, Moro Piera, Rigotti Massimo e Spadaro Silvia;
- \* che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso comparente in qualità di Presidente e i Consiglieri Capanna Maria Teresa, Bonato Marco, Riboni Vincenzo, Sartori Daniele e Bartolomei Simone e sono assenti giustificati Rigotti Massimo, Mogicato Marta e Zanon Fabiola;
- \* che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Sindaci signori Stoppiglia Rosella e Nozze Gioas, mentre è assente il Presidente Danieli Stefano;
- \* che è presente il Revisore Unico;
- \* che si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- \* che i soci presenti superano il quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo Statuto per la presente Assemblea;
- \* che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale propone la revisione dello statuto ed in particolare nei punti *infra* precisati.

Il Presidente, con riferimento all'art. 1) del vigente statuto sociale, ritiene opportuno specificare che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 D. Lgs. n. 112/2017, la società

cooperativa gode di diritto della qualifica di impresa sociale.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 1) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

#### "Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata: VILLAGGIO SOS DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS. La Società ha sede in Vicenza.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa sociale gode di diritto della qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4 D. Lgs. n. 112/2017".

Rispetto all'art. 2) dello statuto, il Presidente fa presente che si rende opportuno specificare gli enti o le organizzazioni a cui la società cooperativa può aderire.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 2) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

### "Articolo 2 - Adesione

La Cooperativa aderisce all'"Associazione SOS Villaggi dei bambini ETS", c.f. 80017510225, di cui riconosce ed accetta lo Statuto e con la quale ha sottoscritto in data 7 ottobre 2020 l'Accordo di Rete in forza del quale può utilizzare, nella propria denominazione e nello svolgimento della propria attività, il riferimento a "SOS Villaggi dei bambini", il relativo logo e segni distintivi.

Conseguentemente, si conforma ai principi etici e valoriali dello Statuto Internazionale (SOS Children's Villages International) ed alle linee guida SOS International.

Sempre nel rispetto di quanto sopra, la Cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, a Consorzi ovvero ad altri accordi di regolamentazione dei rapporti tra "Associazione SOS Villaggi dei bambini ETS" e Cooperativa, conformi ai principi etici che sono alla base dell'attività dei Villaggi SOS".

Con riferimento all'art. 3) dello Statuto, il Presidente espone all'Assemblea che si rende opportuno prorogare la durata della società cooperativa fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), con la previsione che è fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non concorrono alla delibera.

A tal riguardo, il Presidente fa presente che:

- l'eventuale delibera favorevole avente ad oggetto la proroga della durata dà luogo al diritto di recesso per i soci che non vi concorrono, ai sensi dell'art. 2437 comma 2 lett a) c.c.;
- non è stato determinato il valore di liquidazione delle azioni poiché, secondo quanto sostenuto dal Comitato Triveneto dei Notai, massima M.A.3, l'art. 2437 ter c.c. non

si applica alla società cooperativa, ferma l'applicazione degli artt. 2437-quater e 2535 c.c..

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 3) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

#### "Articolo 3 - Durata

- La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti, salvo il diritto di recesso per i soci che non vi hanno concorso".
- Il Presidente illustra all'Assemblea la possibilità di introdurre nell'art. 4) dello statuto:
- la previsione del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso anche la gestione di servizi di tipo assistenziale e psicologico;
- il principio di "partecipazione" tra quelli già indicati.
- Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 4) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

## "Articolo 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa conformemente alla legge 381/91 è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e non ha scopo di lucro;

suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e psicologici.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo di soci lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la partecipazione, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata

dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Airaggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni disciplinate da un lavorative dei soci sono apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni".

Alla luce dell'Intesa del 14 settembre 2022 ai dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2022 serie generale n. 276, il Presidente rileva che si rende necessario specificare le attività rientranti nell'oggetto sociale di cui all'art. 5) dello statuto. Ciò risulta doveroso al fine di dare atto che la Cooperativa si occupa da oltre dieci anni della gestione e dell'erogazione di servizi rivolti alle vittime di violenza di genere. Si tratterebbe dunque di precisare tali attività, che risultano già ricomprese genericamente nel vigente statuto e, comunque, che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 6 della predetta Intesa del 14 settembre 2022.

- Il Presidente inoltre espone che si rende opportuno:
- rimuovere, tra i mezzi con cui avviene il perseguimento dei fini, l'istituzione di unità familiari organizzate e gestite in base alle norme del Regolamento interno;
- prevedere che la Cooperativa possa partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.S., con possibilità di utilizzare le provviste disposte anche dall'Unione Europea.
- Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 5) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

# "Articolo 5 - Oggetto sociale

Cooperativa Villaggio SOS di Vicenza si occupa bambini/e, ragazzi/e, donne e nuclei familiari che necessitano di supporto, protezione e tutela. Gli interventi sono sviluppati tenendo conto della specificità di ciascuna situazione, in collaborazione con tutti i portatori di interesse coinvolti. Sono considerati fondamentali sviluppo e il rafforzamento delle competenze personali oltre al raggiungimento degli obiettivi stabiliti di concerto con i servizi di riferimento. I beneficiari sono riconosciuti come soggetti attivi durante tutto il percorso di presa in carico. Nelle accoglienze in cui è possibile viene redatto il Progetto Educativo Individualizzato che prevede la partecipazione attiva dei beneficiari.

La Cooperativa gestisce comunità residenziali che offrono accoglienza in ambiente di tipo familiare a bambini/e e ragazzi/e 1ecui famiglie sono temporaneamente impossibilitate ad assolvere le funzioni di cura protezione, secondo quanto disposto dal Tribunale. L'inserimento dei minori avviene su segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, talvolta con il consenso dei genitori anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. La Cooperativa elabora interventi personalizzati in considerazione delle specificità di ogni situazione, nel prioritario interesse del minore. La cooperativa promuove i contatti con la famiglia d'origine seguendo le disposizioni delle autorità competenti, al fine di garantire la continuità affettiva e relazionale nell'ottica di un possibile futuro ricongiungimento. Viene data particolare all'accoglienza di fratelli e sorelle provenienti medesimo nucleo familiare.

La Cooperativa supporta ogni minore nel suo percorso di crescita verso l'autonomia. Quando possibile, offre supporto post-accoglienza ai/alle giovani per sostenerli/e nel percorso di autonomia sociale, abitativa e lavorativa.

La Cooperativa si impegna a costruire e rafforzare risorse, iniziative e capacità esistenti, seguendo le Linee guida di SOS Kinderdorf International.

La Cooperativa, inoltre, tramite servizi residenziali di tipo educativo-assistenziale, su richiesta dei Servizi Sociali di competenza, anche in attuazione di disposizioni del Tribunale o in forma consensuale, accoglie gestanti e madri con figli in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, o che si trovano in condizioni di disagio psico-sociale. L'obiettivo di tale inserimento è consentire alla madre di compiere un percorso di sviluppo del proprio ruolo genitoriale, per raggiungere, quando possibile, sufficiente autonomia е competenza nel rapporto educativo. Attraverso un approccio personalizzato e centrato sulle esigenze individuali, viene promossa l'autonomia e la competenza genitoriale.

Nell'ambito del contrasto alla violenza maschile e di genere, la Cooperativa, a partire dal 2011 (duemilaundici), è impegnata prevalentemente a fornire sostegno, protezione e supporto, favorendo l'empowerment delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e. Per questi/e, in particolar modo, viene posta particolare attenzione alla rielaborazione dei vissuti di violenza

esperita e/o assistita puntando al rafforzamento del legame madre-figli/e attraverso interventi educativi e/o terapeutici volti anche a prevenire il perpetuarsi intergenerazionale del fenomeno della violenza.

La Cooperativa gestisce inoltre, a tale scopo, strutture di accoglienza per donne vittime di violenza (Case Rifugio) per la protezione delle donne ed eventuali loro figli/e laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di livello), in collaborazione con secondo servizi territoriali. Il personale che vi opera è specificatamente dedicato e formato ed ha maturato esperienze e competenze professionali in materia di violenza contro 1e utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. La Cooperativa opera secondo disposizioni della Convenzione CEDAW, in particolare Raccomandazione n. 35, le norme della Convenzione di Istanbul e la legislazione italiana pertinente (L. 77 del 27 giugno 2013, L. 15 ottobre 2013 e successive modifiche, LR 5/2013). La Cooperativa provvede al perseguimento di questi fini anche

- con:
- a) il reperimento, la selezione e la formazione del personale educativo e di servizio;
- b) la collaborazione con gli altri Villaggi SOS italiani ed esteri, al fine di coordinare l'attività sul piano nazionale ed internazionale e per dare ed ottenere la migliore attuazione dei comuni compiti statutari;
- l'attuazione di iniziative atte far conoscere а l'esistenza e l'attività dei Villaggi SOS, al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici dei Villaggi SOS;
- d) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili realizzazione degli scopi sociali o comunque, direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) lo sviluppo di attività, progetti, servizi, formazioni volte a rispondere ai bisogni di minori, donne, persone, enti, istituzioni ed agenzie famiglie, educative particolare attenzione ai diritti dei bambini alla prevenzione e sensibilizzazione alle tematiche legate alla violenza contro le donne.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento adottare procedure di aziendale nonché programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari assumere partecipazioni in altre imprese aventi finalità similari all'attività della Società.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci".

Con riferimento all'art. 6) dello statuto, il Presidente propone di stabilire, nell'ambito del capo dedicato ai soci onorari e ai soci benemeriti, che non possano essere soci cooperatori anche coloro che partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in condizioni di incompatibilità con la Cooperativa.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 6) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

#### "Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, ricorrendone le condizioni, troverà applicazione il secondo comma dell'art. 2519 c.c..

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci volontari(che non possono superare la metà del totale complessivo dei soci), persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

La Cooperativa si fa carico degli oneri assicurativi previsti dalla legge a tutela dei volontari e dei terzi con riferimento agli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in Base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

- Al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale il Consiglio di Amministrazione, con delibera da far approvare dall'Assemblea dei Soci, potrà individuare ulteriori requisiti di carattere etico, morale, psicologico e umano che dovranno essere posseduta dai richiedenti soci prestatori;
- 4) soci appartenenti alla categoria speciale.
- Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile viene istituita una categoria speciale di soci i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente punto 4).
- Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
- In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
- La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni.
- I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci di tale categoria speciale sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuiti e il numero di voti da essi portati.
- I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.
- Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
- Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che

- al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 10 del presente statuto:
- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la mancata partecipazione a due assemblee sociali consecutive ovvero a più di quattro assemblee;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario e psicologico del suo inserimento in cooperativa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

- In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
- 5) Soci onorari e soci benemeriti: su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti può conferire a persone fisiche, persone giuridiche ed Associazioni che abbiano reso al Villaggio SOS di Vicenza particolari e segnalate prestazioni di ordine personale, morale ed economico la qualifica di socio onorario e/o benemerito, in base ai criteri definiti nel Regolamento interno.
- In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza o incompatibilità con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione".

Rispetto all'art. 9) dello statuto, il Presidente suggerisce di disciplinare le modalità di esercizio del recesso e il relativo procedimento nonché l'efficacia del recesso rispetto ai rapporti mutualistici con i soci lavoratori. Quanto al primo punto, propone che il recesso venga esercitato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC

indirizzate alla Cooperativa. Quanto al secondo punto, il Consiglio di Amministrazione dovrà esaminare dichiarazione entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti per il recesso, darne immediata comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre opposizione Tribunale. Quanto all'efficacia del innanzi il limitatamente ai rapporti mutualistici, il Presidente ritiene opportuno specificare che il recesso produca effetto dalla data di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto dal regolamento interno e/o da contratti di lavoro stipulati. Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 9) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

## "Articolo 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa, se socio prestatore, ovvero l'attività di volontariato, se socio volontario, presso la stessa o l'utilizzo dei servizi della Cooperativa nel caso di socio fruitore.
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.
- Gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti per il recesso, darne immediata comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre opposizione innanzi il Tribunale.
- Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.
- Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti richiesti sono i sequenti:
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività

lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci fruitori l'utilizzo dei servizi della Cooperativa".
- Il Presidente suggerisce di eliminare, tra le cause di esclusione disciplinate dall'art. 11) dello statuto, la completa mancanza di interesse alla permanenza in società.
- Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 11) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

#### "Articolo 11 - Esclusione

- L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che legge, dallo Statuto, derivano dalla dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- d) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un organismo di conciliazione e/o arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio prestatore comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione avrà effetto dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione, negli altri casi non espressamente disciplinati, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo".

Con riferimento all'art. 16) dello statuto, il Presidente ritiene opportuno variare il primo comma con la previsione che l'esercizio sociale decorra dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed inserire un ulteriore comma che preveda l'obbligo della Cooperativa, in quanto

impresa sociale, di depositare presso il registro delle imprese e di pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2 D. Lgs. 112/2017.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 16) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

#### "Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità.

- Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
- L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
- a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.
- L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
- Ai sensi di quando disposto dall'art. 9, comma 2 D.Lgs. 112/17, avendo di diritto assunto la qualifica di impresa sociale, la Cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea".

Rispetto all'art. 18) dello statuto, il Presidente suggerisce di introdurre la possibilità che l'Assemblea venga convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica e/o comunicazioni digitali, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 18) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

#### "Articolo 18 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica e/o comunicazioni digitali, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato".

Con riferimento all'art. 19) dello statuto, il Presidente ritiene opportuno precisare che l'Assemblea ordinaria ha luogo almeno un volta l'anno nei tempi indicati dall'art. 16), anziché dall'art. 15).

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 19) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

## "Articolo 19 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina del Collegio Sindacale e dell'organo di controllo contabile;
- 4) approva i Regolamenti interni;
- 5) approva il Regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da almeno un quinto dei suoi membri e/o dal Consiglio

d'Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 16.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci da farsi per iscritto agli amministratori con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile".

Il Presidente propone di specificare all'art. 30) dello statuto che, nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 c.c., la revisione legale sia esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e che nei casi in cui, invece, sia obbligatoria, sia esercitata dal Collegio Sindacale costituito da revisori iscritti nell'apposito registro nei limiti dell'art. 2409-bis c.c..

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'art. 30) dello statuto sociale con il seguente nuovo testo:

### "Articolo 30 - Revisore legale

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, la revisione legale è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale, nel registro istituito presso *i*1 Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nei casi in cui obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e, purchè la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nei registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Il Presidente suggerisce all'Assemblea di inserire un nuovo articolo dedicato al Collegio Sindacale, immediatamente dopo all'art. 30), con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, avente il seguente tenore letterale:

# "Articolo 31 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato all'Assemblea.

Nei casi in cui la revisione legale sia demandata ad un revisore esterno, e non al Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, tutti i sindaci essere revisori legali, iscritti nel istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze". Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei soci (come da accertamento effettuato personalmente dal Presidente sui risultati delle votazioni), preso atto di quanto riferito dal Presidente e di quanto proposto, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità dei presenti

#### delibera:

- 1) di approvare la revisione dello statuto sociale ed in particolare:
- a) la modifica dei seguenti articoli:

## "Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata: VILLAGGIO SOS DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS La Società ha sede in Vicenza.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa sociale gode di diritto della qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4 D. Lgs. n. 112/2017.

## Articolo 2 - Adesione

La Cooperativa aderisce all'"Associazione SOS Villaggi dei bambini ETS", c.f. 80017510225, di cui riconosce ed accetta lo Statuto e con la quale ha sottoscritto in data 7 ottobre 2020 l'Accordo di Rete in forza del quale può utilizzare, nella propria denominazione e nello svolgimento della propria attività, il riferimento a "SOS Villaggi dei bambini", il relativo logo e segni distintivi.

Conseguentemente, si conforma ai principi etici e valoriali dello Statuto Internazionale (SOS Children's Villages International) ed alle linee guida SOS International.

Sempre nel rispetto di quanto sopra, la Cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, a Consorzi ovvero ad altri accordi di regolamentazione dei rapporti tra

"Associazione SOS Villaggi dei bambini ETS" e Cooperativa, conformi ai principi etici che sono alla base dell'attività dei Villaggi SOS.

#### Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti, salvo il diritto di recesso per i soci che non vi hanno concorso.

## Articolo 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa conformemente alla legge 381/91 è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e psicologici.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo di soci lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la partecipazione, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite gestione in forma la associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Aifini de l raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra Le modalità di svolgimento delle forma. prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

#### Articolo 5 - Oggetto sociale

La Cooperativa Villaggio SOS di Vicenza si occupa bambini/e, ragazzi/e, donne e nuclei familiari che necessitano di supporto, protezione e tutela. Gli interventi sono sviluppati tenendo conto della specificità di ciascuna situazione, in collaborazione con tutti i portatori di interesse coinvolti. Sono considerati fondamentali sviluppo e il rafforzamento delle competenze personali oltre al raggiungimento degli obiettivi stabiliti di concerto con i servizi di riferimento. I beneficiari sono riconosciuti come soggetti attivi durante tutto il percorso di presa in carico. Nelle accoglienze in cui è possibile viene redatto il che prevede Educativo Individualizzato Progetto partecipazione attiva dei beneficiari.

La Cooperativa gestisce comunità residenziali che offrono accoglienza in ambiente di tipo familiare a bambini/e e ragazzi/e 1e cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate ad assolvere le funzioni di secondo protezione, quanto disposto dal Tribunale. L'inserimento dei minori avviene su segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, talvolta con il consenso dei genitori anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. La Cooperativa elabora interventi personalizzati in considerazione delle specificità di ogni situazione, nel prioritario interesse del minore. La cooperativa promuove i contatti con la famiglia d'origine seguendo le disposizioni delle autorità competenti, al fine di garantire la continuità affettiva e relazionale nell'ottica di un possibile futuro ricongiungimento. Viene data particolare attenzione all'accoglienza di fratelli e sorelle provenienti medesimo nucleo familiare.

La Cooperativa supporta ogni minore nel suo percorso di crescita verso l'autonomia. Quando possibile, offre supporto post-accoglienza ai/alle giovani per sostenerli/e nel percorso di autonomia sociale, abitativa e lavorativa.

La Cooperativa si impegna a costruire e rafforzare risorse, iniziative e capacità esistenti, seguendo le Linee guida di SOS Kinderdorf International.

La Cooperativa, inoltre, tramite servizi residenziali di tipo educativo-assistenziale, su richiesta dei Servizi Sociali di competenza, anche in attuazione di disposizioni del Tribunale o in forma consensuale, accoglie gestanti e madri con figli in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, o che si trovano in condizioni di

disagio psico-sociale. L'obiettivo di tale inserimento è consentire alla madre di compiere un percorso di sviluppo del proprio ruolo genitoriale, per raggiungere, quando possibile, una sufficiente autonomia e competenza nel rapporto educativo. Attraverso un approccio personalizzato e centrato sulle esigenze individuali, viene promossa l'autonomia e la competenza genitoriale.

Nell'ambito del contrasto alla violenza maschile e di genere, la Cooperativa, a partire dal 2011 (duemilaundici), è impegnata prevalentemente a fornire sostegno, protezione e supporto, favorendo l'empowerment delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e. Per questi/e, in particolar modo, viene posta particolare attenzione alla rielaborazione dei vissuti di violenza esperita e/o assistita puntando al rafforzamento del legame madre-figli/e attraverso interventi educativi e/o terapeutici volti anche a prevenire il perpetuarsi intergenerazionale del fenomeno della violenza.

La Cooperativa gestisce inoltre, a tale scopo, strutture di accoglienza per donne vittime di violenza (Case Rifugio) per la protezione delle donne ed eventuali loro figli/e laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di collaborazione secondo livello), in con territoriali. Il personale che vi opera è specificatamente dedicato e formato ed ha maturato esperienze e competenze professionali in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. La Cooperativa opera secondo 1e disposizioni della Convenzione CEDAW, in particolare Raccomandazione n. 35, le norme della Convenzione di Istanbul e la legislazione italiana pertinente (L. 77 del 27 giugno 2013, L. 15 ottobre 2013 e successive modifiche, LR 5/2013). La Cooperativa provvede al persequimento di questi fini anche con:

- a) il reperimento, la selezione e la formazione del personale educativo e di servizio;
- b) la collaborazione con gli altri Villaggi SOS italiani ed esteri, al fine di coordinare l'attività sul piano nazionale ed internazionale e per dare ed ottenere la migliore attuazione dei comuni compiti statutari;
- c) l'attuazione di iniziative atte a far conoscere l'esistenza e l'attività dei Villaggi SOS, al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici dei Villaggi SOS;
- d) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,

industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;

e) lo sviluppo di attività, progetti, servizi, formazioni volte a rispondere ai bisogni di minori, donne, persone, famiglie, enti, istituzioni ed agenzie educative con particolare attenzione ai diritti dei bambini e alla prevenzione e sensibilizzazione alle tematiche legate alla violenza contro le donne.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese aventi finalità similari all'attività della Società.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

## Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, ricorrendone le condizioni, troverà applicazione il secondo comma dell'art. 2519 c.c..

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci volontari(che non possono superare la metà del totale complessivo dei soci), persone fisiche che prestano la

loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

La Cooperativa si fa carico degli oneri assicurativi previsti dalla legge a tutela dei volontari e dei terzi con riferimento agli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in Base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

- Al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale il Consiglio di Amministrazione, con delibera da far approvare dall'Assemblea dei Soci, potrà individuare ulteriori requisiti di carattere etico, morale, psicologico e umano che dovranno essere posseduta dai richiedenti soci prestatori;
- 4) soci appartenenti alla categoria speciale.
- Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile viene istituita una categoria speciale di soci i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente punto 4).
- Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci di tale categoria speciale sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuiti e il numero di voti da essi portati.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del

Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

- Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 10 del presente statuto:
- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la mancata partecipazione a due assemblee sociali consecutive ovvero a più di quattro assemblee;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario e psicologico del suo inserimento in cooperativa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

5) Soci onorari e soci benemeriti: su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti può conferire a persone fisiche, persone giuridiche ed Associazioni che abbiano reso al Villaggio SOS di Vicenza particolari e segnalate prestazioni di ordine personale, morale ed economico la qualifica di socio onorario e/o benemerito, in base ai criteri definiti nel Regolamento interno.

nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che in esercitano proprio imprese identiche 0 affini partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino effettiva concorrenza incompatibilità con 1a 0 secondo la valutazione del Consiglio Cooperativa, di Amministrazione.

#### Articolo 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa, se socio prestatore, ovvero l'attività di volontariato, se socio volontario, presso la stessa o l'utilizzo dei servizi della Cooperativa nel caso di socio fruitore.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.

- Gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti per il recesso, darne immediata comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre opposizione innanzi il Tribunale.
- Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti richiesti sono i sequenti:

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori l'utilizzo dei servizi della Cooperativa.

## Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di

Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

- c) in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- d) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un organismo di conciliazione e/o arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio prestatore comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione avrà effetto dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione, negli altri casi non espressamente disciplinati, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

## Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità.

- Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
- L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
- a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite

previsto dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Ai sensi di quando disposto dall'art. 9, comma 2 D.Lgs. 112/17, avendo di diritto assunto la qualifica di impresa sociale, la Cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

### Articolo 18 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica e/o comunicazioni digitali, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## Articolo 19 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina del Collegio Sindacale e dell'organo di controllo contabile;
- 4) approva i Regolamenti interni;
- 5) approva il Regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da

almeno un quinto dei suoi membri e/o dal Consiglio d'Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 16.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci da farsi per iscritto agli amministratori con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

### Articolo 30 - Revisore legale

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, revisione legale è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nei casi in cui obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e, purchè la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nei registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze";

b) l'introduzione della disciplina relativa al Collegio Sindacale all'art. 31), rinumerando conseguentemente gli articoli successivi:

#### "Articolo 31 - Collegio Sindacale

- Il Collegio Sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge.
- Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato all'Assemblea.

Nei casi in cui la revisione legale sia demandata ad un revisore esterno, e non al Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi

professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze";

- 2) di dare mandato al Presidente per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, ivi compreso il potere di apportare modifiche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, al Registro Unico del Terzo Settore ed ogni altro ufficio competente;
- 3) di allegare al presente atto sotto la lettera "A", lo statuto sociale che regolerà la vita della società cooperativa, firmato dal Presidente e da me notaio.

  Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore

Io Notaio ho letto in Assemblea al comparente, che l'ha approvato, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, quest'atto scritto da me e da persona di mia fiducia su sette fogli per ventisette pagine fin qui e sottoscritto alle ore 17,30.

F.to: IPOSI VALTER
GIUSEPPE CURRERI - Notaio

17,30.

# ALLEGATO "A" AI NN. 53.723/23.452 DI REP./RACC. S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

VILLAGGIO SOS DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS. La Società ha sede in Vicenza.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La cooperativa sociale gode di diritto della qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4 D. Lgs. n. 112/2017

### Articolo 2 - Adesione

La Cooperativa aderisce all'"Associazione SOS Villaggi dei bambini ETS", c.f. 80017510225, di cui riconosce ed accetta lo Statuto e con la quale ha sottoscritto in data 7 ottobre 2020 l'Accordo di Rete in forza del quale può utilizzare, nella propria denominazione e nello svolgimento della propria attività, il riferimento a "SOS Villaggi dei bambini", il relativo logo e segni distintivi.

Conseguentemente, si conforma ai principi etici e valoriali dello Statuto Internazionale (SOS Children's Villages International) ed alle linee guida SOS International.

Sempre nel rispetto di quanto sopra, la Cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, a Consorzi ovvero ad altri accordi di regolamentazione dei rapporti tra "Associazione SOS Villaggi dei bambini ETS" e Cooperativa, conformi ai principi etici che sono alla base dell'attività dei Villaggi SOS.

#### Articolo 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti, salvo il diritto di recesso per i soci che non vi hanno concorso.

### Articolo 4 - Scopo mutualistico

La Cooperativa conformemente alla legge 381/91 è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e psicologici.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo di soci lavoratori, volontari, fruitori dei

servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la partecipazione, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali е professionali. Αi raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

## Articolo 5 - Oggetto sociale

Cooperativa Villaggio SOS di Vicenza si occupa bambini/e, ragazzi/e, donne е nuclei familiari necessitano di supporto, protezione e tutela. Gli interventi sono sviluppati tenendo conto della specificità di ciascuna situazione, in collaborazione con tutti i portatori di interesse coinvolti. considerati Sono fondamentali sviluppo e il rafforzamento delle competenze personali oltre al raggiungimento degli obiettivi stabiliti di concerto con i servizi di riferimento. I beneficiari sono riconosciuti come soggetti attivi durante tutto il percorso di presa in carico. Nelle accoglienze in cui è possibile viene redatto il Progetto Educativo Individualizzato che prevede la partecipazione attiva dei beneficiari.

La Cooperativa gestisce comunità residenziali che offrono accoglienza in ambiente di tipo familiare a bambini/e e

ragazzi/e famiglie sono temporaneamente le cui impossibilitate ad assolvere le funzioni di cura disposto protezione, secondo quanto dal Tribunale. L'inserimento dei minori avviene su segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, talvolta con il consenso dei genitori anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. La Cooperativa elabora interventi personalizzati in considerazione delle specificità di ogni situazione, nel prioritario interesse del minore. La cooperativa promuove i contatti con la famiglia d'origine seguendo le disposizioni delle autorità competenti, al fine di garantire la continuità affettiva e relazionale nell'ottica di un possibile futuro ricongiungimento. Viene data particolare attenzione all'accoglienza di fratelli sorelle provenienti е medesimo nucleo familiare.

La Cooperativa supporta ogni minore nel suo percorso di crescita verso l'autonomia. Quando possibile, offre supporto post-accoglienza ai/alle giovani per sostenerli/e nel percorso di autonomia sociale, abitativa e lavorativa.

La Cooperativa si impegna a costruire e rafforzare risorse, iniziative e capacità esistenti, seguendo le Linee guida di SOS Kinderdorf International.

La Cooperativa, inoltre, tramite servizi residenziali di tipo educativo-assistenziale, su richiesta dei Servizi Sociali di competenza, anche in attuazione di disposizioni del Tribunale o in forma consensuale, accoglie gestanti e madri con figli in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, o che si trovano in condizioni di disagio psico-sociale. L'obiettivo di tale inserimento è consentire alla madre di compiere un percorso di sviluppo del proprio ruolo genitoriale, per raggiungere, quando possibile, sufficiente autonomia е competenza nel rapporto educativo. Attraverso un approccio personalizzato e centrato sulle esigenze individuali, viene promossa l'autonomia e la competenza genitoriale.

Nell'ambito del contrasto alla violenza maschile e di genere, la Cooperativa, a partire dal 2011 (duemilaundici), impegnata prevalentemente a fornire sostegno, protezione e supporto, favorendo l'empowerment delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e. Per in particolar modo, questi/e, viene posta particolare attenzione alla rielaborazione dei vissuti di esperita e/o assistita puntando al rafforzamento del legame madre-figli/e attraverso interventi educativi e/o terapeutici volti anche a prevenire il perpetuarsi intergenerazionale del fenomeno della violenza.

La Cooperativa gestisce inoltre, a tale scopo, strutture di accoglienza per donne vittime di violenza (Case Rifugio) per la protezione delle donne ed eventuali loro figli/e laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello),

per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di livello), in collaborazione con territoriali. Il personale che vi opera è specificatamente dedicato e formato ed ha maturato esperienze e competenze professionali in materia di violenza contro utilizzando una metodologia di accoglienza basata relazione tra donne. La Cooperativa opera secondo disposizioni della Convenzione CEDAW, in particolare Raccomandazione n. 35, le norme della Convenzione di Istanbul e la legislazione italiana pertinente (L. 77 del 27 giugno 2013, L. 15 ottobre 2013 e successive modifiche, LR 5/2013). La Cooperativa provvede al perseguimento di questi fini anche con:

- a) il reperimento, la selezione e la formazione del personale educativo e di servizio;
- b) la collaborazione con gli altri Villaggi SOS italiani ed esteri, al fine di coordinare l'attività sul piano nazionale ed internazionale e per dare ed ottenere la migliore attuazione dei comuni compiti statutari;
- c) l'attuazione di iniziative atte a far conoscere l'esistenza e l'attività dei Villaggi SOS, al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici dei Villaggi SOS;
- d) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale е finanziaria necessarie utili alla 0 realizzazione degli scopi sociali o comunque, direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) lo sviluppo di attività, progetti, servizi, formazioni volte a rispondere ai bisogni di minori, donne, persone, famiglie, enti, istituzioni ed agenzie educative con particolare attenzione ai diritti dei bambini e alla prevenzione e sensibilizzazione alle tematiche legate alla violenza contro le donne.
- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
- La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione

pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese aventi finalità similari all'attività della Società.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, ricorrendone le condizioni, troverà applicazione il secondo comma dell'art. 2519 c.c..

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci volontari (che non possono superare la metà del totale complessivo dei soci), persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.
- La Cooperativa si fa carico degli oneri assicurativi previsti dalla legge a tutela dei volontari e dei terzi con riferimento agli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente di indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in Base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

- Al fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale il Consiglio di Amministrazione, con delibera da far approvare dall'Assemblea dei Soci, potrà individuare ulteriori requisiti di carattere etico, morale, psicologico e umano che dovranno essere posseduta dai richiedenti soci prestatori;
- 4) soci appartenenti alla categoria speciale.

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile viene istituita una categoria speciale di soci i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente punto 4).

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci di tale categoria speciale sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuiti e il numero di voti da essi portati.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

- Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
- Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 10 del presente statuto:
- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la mancata partecipazione a due assemblee sociali consecutive ovvero a più di quattro assemblee;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario e psicologico del suo inserimento in cooperativa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

5) Soci onorari e soci benemeriti: su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti può conferire a persone fisiche, persone giuridiche ed Associazioni che abbiano reso al Villaggio SOS di Vicenza particolari e segnalate prestazioni di ordine personale, morale ed economico la qualifica di socio onorario e/o benemerito, in base ai criteri definiti nel Regolamento interno.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza o incompatibilità con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

# TITOLO II

# IL RAPPORTO SOCIALE

## Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e i regolamenti delle cooperative; di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; firmare il codice di condotta, documento di supporto alla Policy Internazionale dei Villaggi Sos;
- f) l'ammontare della quota capitale che propone di

sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione arbitrale contenuta negli articoli 37 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.
- Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'eventuale relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
- Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera secondo criteri non discriminatori e in coerenza con lo scopo mutualistico, con voto favorevole dei due terzi dei propri membri sulla domanda di ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

- La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, in un'apposita sezione, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
- Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- I soci rispondono degli impegni della Società soltanto nei limiti dell'ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella Società.
- L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

## Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

### Articolo 9 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa, se socio prestatore, ovvero l'attività di volontariato, se socio volontario, presso la stessa o l'utilizzo dei servizi della Cooperativa nel caso di socio fruitore.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa.

Gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti per il recesso, darne immediata comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori l'utilizzo dei servizi della Cooperativa.

## Articolo 10 - Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni a terzi non soci è subordinato al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione all'ammissione dell'aspirante socio con le modalità di cui al presente articolo.

In caso di rigetto della domanda, il socio aspirante alienante potrà proporre il nominativo di nuovi aspiranti soci che dovranno essere accettati con le modalità di cui al presente comma. Resta impregiudicato comunque il diritto del socio ad ottenere il rimborso del capitale nominale da lui versato ovvero di vendere le proprie azioni a terzi soci.

#### Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- d) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un organismo di conciliazione e/o arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio prestatore comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione avrà effetto dalla comunicazione del provvedimento.

L'esclusione, negli altri casi non espressamente disciplinati, diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### Articolo 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, la partecipazione non è trasferibile agli eredi o legatari del socio defunto che hanno pertanto diritto di ottenere il solo rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

## Articolo 13 - Liquidazione

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto sociale, spetta al socio uscente od al suo legittimo

successore il solo rimborso della partecipazione, il cui valore non potrà essere superiore a quello versato al momento della sottoscrizione, intendendosi espressamente esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio della Società, comunque motivato. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

# Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della partecipazione di cui al precedente art. 12 in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

#### TITOLO III

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Articolo 15 - Elementi costitutivi

- Il patrimonio della Società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni nominative di valore pari ad Euro 25,00 (euro venticinque virgola zerozero).

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non devono eccedere i limiti di legge.

- Ai sensi dell'art. 2346 c. 1 c.c. non si darà luogo alla emissione dei relativi titoli.
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla riserva straordinaria;
- 4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Inoltre la Società trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della sua attività da:

- a) le elargizioni dei soci;
- b) i contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici, di privati cittadini, di Istituti ed Associazioni;
- c) le eredità, le donazioni ed i legati comunque disposti da benefattori;
- d) le eventuali iniziative economiche deliberate ed attuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale ne all'atto dello scioglimento della Società.

## Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e

alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.
- L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Ai sensi di quando disposto dall'art. 9, comma 2 D.Lgs. 112/17, avendo di diritto assunto la qualifica di impresa sociale, la Cooperativa deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

## Articolo 17 - Organi

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il revisore legale se nominato;
- d) l'Organo di controllo se nominato.

#### Articolo 18 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche

riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica e/o comunicazioni digitali, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### Articolo 19 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina del Collegio Sindacale e dell'organo di controllo contabile;
- 4) approva i Regolamenti interni;
- 5) approva il Regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da almeno un quinto dei suoi membri e/o dal Consiglio d'Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 16.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci da farsi per iscritto agli amministratori con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

## Articolo 20 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente

costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

#### Articolo 21 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il voto segreto non è ammesso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### Articolo 22 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

I soci onorari e/o benemeriti non hanno diritto di voto e la

loro partecipazione all'assemblea non può influire sul numero legale della votazione.

Nessuno può rappresentare per delega più di n. 2 (due) altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile l'articolo 2372 del Codice Civile.

#### Articolo 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

### Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti per la durata di tre esercizi sociali dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, anche persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata che approverà il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

#### Articolo 25 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, fatta eccezione per il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Vicenza.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, e/o ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

## Articolo 26 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti compreso il Presidente o un Vice Presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Articolo 27 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

## Articolo 28 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

## Articolo 29 - Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidate la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se

nominati. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

## Articolo 30 - Revisore legale

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, revisione legale è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e, purchè la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nei registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## Articolo 31 - Collegio Sindacale

- Il Collegio Sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge.
- Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato all'Assemblea.

Nei casi in cui la revisione legale sia demandata ad un revisore esterno, e non al Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## Articolo 32 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti:

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a, della legge 3 aprile 2001 n.

142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro) distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto di:

- valore economico dei servizi loro forniti nell'esercizio.
- I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

#### TITOLO V

## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

## Articolo 33 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

## Articolo 34 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Articolo 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e sopra tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Articolo 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### Nello specifico:

- a) non potrà distribuire dividendi;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai limiti di cui all'art. 5 L. 59/92;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
  Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della
  cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
  capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e
  lo sviluppo della cooperazione.

Qualora la legge lo preveda gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2512 codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 codice civile.

## Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

#### Articolo 38 - Clausola di conciliazione a arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonchè le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore inferiore a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zerozero) ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile, i quali decidono nel termine di 90 (novanta) giorni.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie dei soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

Per quanto non previsto si applicano le previsioni del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

F.to: IPOSI VALTER

GIUSEPPE CURRERI - Notaio



Ricevuta del: 08/05/2025 ora: 12:58:11

Utc: 1746701884998174

Utc\_string: 2025-05-08T12:58:04.998174+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 08/05/2025 Ora invio: 12:58:05

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 53723

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 222790907

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CRRGPP68P23G273K

Ufficio delle entrate competente: T67 - Vicenza - T67 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1 Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: CRRGPP68P23G273K

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 53723/23452 (del codice fiscale: CRRGPP68P23G273K) Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 14544 del 08/05/2025

T67 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Vicenza

Tributo Importo

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro





#### N. PRA/53453/2025/CVIAUTO

VICENZA, 08/05/2025

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE DI VICENZA DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:

VILLAGGIO SOS DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00584370241

DEL REGISTRO IMPRESE DI VICENZA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: VI-139190

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 24/04/2025

#### ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 06	NUOVA DURATA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ 24	STRUMENTI FINANZIARI
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 08/05/2025 DATA PROTOCOLLO: 08/05/2025

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

CRRGPP68P23G273K-GIUSEPPE CURRERI-GCURRER

Estremi di firma digitale

Digitally signed by Michele Marchetto Date: 08/05/2025 13:01:35 CEST Reason: Conservatore Registro Imprese Location: C.C.I.A.A. di VICENZA

## Sei un imprenditore?

Scarica l'APP impresa italia o vai su impresa.italia.it per ritrovare questa ricevuta o accedere gratuitamente a visure, pratiche e bilanci della tua impresa.



impresa italia la tua azienda sempre con te



UNIONCAMERE









N. PRA/53453/2025/CVIAUTO

VICENZA, 08/05/2025

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI

VOCE PAG. MODALITA' PAG. IMPORTO DATA/ORA

\*\*90,00\*\* 08/05/2025 13:01:17 DIRITTI DI SEGRETERIA CASSA AUTOMATICA

RISULTANTI ESATTI PER:

\*\*90**,**00\*\* DIRITTI CASSA AUTOMATICA

\*\*90,00\*\* TOTALE EURO

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO

PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L.241/90 IL CONSERVATORE DEL R.I. DR. M. MARCHETTO

Data e ora di protocollo: 08/05/2025 13:01:17

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 08/05/2025 13:01:18

## Sei un imprenditore?

Scarica l'APP impresa italia o vai su impresa.italia.it per ritrovare questa ricevuta o accedere gratuitamente a visure, pratiche e bilanci della tua impresa.



ımpresa italia la tua azienda sempre con te







Copia su supporto informatico conforme all'originale, regolarmente sottoscritto, nei miei atti. Imposta di bollo dell'atto assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante M.U.I. Firmato digitalmente NOTAIO GIUSEPPE CURRERI